

Comunicazione n. DIN/12010034 del 9-2-2012

Oggetto: Gestione delle passività delle banche mediante operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli computabili nel patrimonio di vigilanza: regole di condotta nei confronti della clientela.

Sono state di recente sottoposte all'Istituto operazioni di riacquisto da parte di banche di propri strumenti finanziari (obbligazioni subordinate e analoghi titoli di debito, comunque denominati), computabili nel patrimonio di vigilanza.

Le operazioni di riacquisto prefigurate all'Istituto si caratterizzano, normalmente, per essere offerte indirizzate agli investitori qualificati ovvero ai portatori dei citati strumenti finanziari (di norma quotati in mercati regolamentati esteri), titolari di tagli superiori alla soglia di 50.000 € di valore nominale e, come tali, esonerate dall'obbligo di predisposizione di un prospetto (art. 35-bis del Regolamento Emittenti).

Al riguardo, considerata la specifica situazione di conflitto di interessi con la propria clientela retail in cui si trova l'offerente/emittente (o gli altri intermediari del gruppo), e considerati comunque i doveri degli intermediari che detengono per conto di propri clienti i titoli oggetto di tali offerte, si richiama l'attenzione degli operatori sulle specifiche cautele da adottare nell'interazione con la propria clientela al dettaglio in tali fattispecie.

Appare utile innanzitutto chiarire che nei menzionati casi sussiste per gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari un dovere di attivarsi, per quanto ragionevolmente esigibile anche in considerazione della durata dell'offerta, per informare tutti gli investitori retail titolari degli strumenti medesimi, anche laddove non possano direttamente aderirvi, circa i termini e le condizioni dell'operazione.

Parallelamente, qualora l'intermediario ritenesse di raccomandare in via personalizzata l'adesione all'offerta^[1], tale consulenza dovrà essere supportata da una rigorosa valutazione di adeguatezza, condotta e motivata – sulla base delle predeterminate procedure dell'intermediario – alla luce del confronto con gli effetti per il portatore nel caso di mancata adesione.

Le sopra indicate misure richiedono una peculiare attenzione ed accentuata valorizzazione quando l'intermediario, che presta il servizio di custodia ed amministrazione e i servizi di investimento, registra nell'operazione uno specifico conflitto di interessi con la clientela (emittente/offerente o appartenente al gruppo).

[1] Ai sensi dell'art. 52 della Direttiva n. 2006/73/CE (direttiva contenente misure di esecuzione della MiFID), costituisce "consulenza in materia di investimenti" e deve, come tale, essere supportata dalla valutazione di adeguatezza, anche una raccomandazione personalizzata a "vendere,... scambiare, detenere" un determinato strumento finanziario.

La Consob richiama l'attenzione degli organi di vertice degli intermediari affinché strutturino le operazioni, anche in termini di durata, e prestino il servizio, in coerenza con quanto sopra. Le funzioni aziendali e gli organi di controllo interno sono chiamati a dedicare puntuali approfondimenti preventivi e successivi sulla conformità delle condotte.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas